COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

30.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ROLAND RIZ**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Senatore BONIFACIO: Modifica del X comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3030) 490

PRESIDENTE 490, 491

GITTI TARCISIO, *Relatore* 490, 491

PERANTUONO TOMMASO 490

QUATTRONE FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica* 491

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione presso i Ministeri (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2917) 492

PRESIDENTE 492

BRESSANI PIERGIORGIO, *Relatore* 492

CIANNAMEA LEONARDO 492

LODA FRANCESCO 492

QUATTRONE FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica* 492

Votazioni segrete:

PRESIDENTE 493

La seduta comincia alle 11,25.

BRUNO VINCENZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge: senatore Bonifacio: Modifica del X comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (3030).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Bonifacio: « Modifica del decimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Tarcisio Gitti ha facoltà di svolgere la relazione.

TARCISIO GITTI, *Relatore*. La proposta di legge che ci perviene dal Senato della Repubblica è stata approvata dalla Commissione competente in sede legislativa all'unanimità. Essa reca modifiche del decimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 che, a sua volta, modifica ed integra la legge 2 maggio 1974, n. 195. Si tratta di un punto introdotto nel corso dell'approvazione del provvedimento da parte della Camera dei deputati, il quale si riferisce alla nomina dei revisori dei conti che debbono certificare i bilanci presentati dai partiti.

In sede di discussione alla Camera era parso che sarebbe stato utile attribuire questo potere di designazione dei revisori ai Presidenti delle due Camere nell'ambito di una rosa di nomi designati dai partiti stessi, allo scopo di rispondere all'esigenza di una certa severità di controllo compatibilmente con l'autonomia dei partiti.

Per altro, questa norma, raccordata con la previsione del controllo successivo esercitato da un comitato i cui componenti sono nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei gruppi parlamentari, creava una certa disarmonia che credo sia giusto e corretto riconoscere anche da parte nostra. Quindi sono dell'avviso che questa Commissione debba approvare la modifica apportata dal Senato la quale non intacca il sistema del nuovo controllo sui partiti, ma perfeziona, nel rispetto delle prerogative dei Presidenti delle due Camere, la legge stessa.

Secondo l'esigenza fatta presente dagli uffici della Camera, che sono chiamati ad alcuni adempimenti in relazione al controllo sui bilanci, si è ritenuto opportuno suggerire alcune modifiche; in proposito ho presentato *ad hoc* un articolo aggiuntivo indicato con il numero 1-*bis*. Tale articolo 1-*bis* serve per dare maggiore tranquillità al lavoro di chi è preposto a svolgere determinati compiti. Nella occasione mi permetto di proporre anche un articolo 1-*ter*, che è frutto di un piccolo disguido sorto durante la gestazione di questa legge. Infatti è sparito un avverbio « anche ». Gli uffici di questa Commissione lo avevano rigorosamente scritto, mentre è sfuggito nel testo consegnato all'aula. Giacché andiamo a questo perfezionamento formale della legge, ho ritenuto – sentiti i colleghi degli altri gruppi – di perfezionare anche il primo comma dell'articolo 4 della legge n. 659, che viene riscritto con la sola aggiunta della parola « nazionale ».

L'ultimo articolo si rende necessario ai fini degli adempimenti che sono in scadenza, e prevede che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Mi permetto di sollecitare una rapida approvazione da parte della Commissione della legge in esame, con le integrazioni prospettate, in merito alle quali ho già preso contatto con i gruppi politici del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TOMMASO PERANTUONO. Ritengo che l'argomento in discussione costituisca uno strascico del dibattito che si è avuto sulla legge per il finanziamento dei partiti, in relazione all'aspetto della trasparenza e dei controlli sulle somme erogate. De-

sidero ricordare che in quella circostanza tali questioni furono poste all'attenzione dei colleghi in maniera molto ferma da parte del gruppo comunista.

Il Senato ha modificato il primo periodo del decimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, nel senso che il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito. Nella relazione che accompagna il disegno di legge è detto con chiarezza che, ove fosse stata mantenuta l'originaria formulazione, sarebbe venuta meno la possibilità di impegnare gli organi preposti all'esame dei bilanci presentati dai partiti in un controllo preliminare attraverso la scelta dei revisori dei conti.

Ora la questione viene risolta affidando la nomina dei revisori dei conti agli stessi partiti, i quali provvedono in proposito secondo le regole interne di ciascun partito.

Poiché ritroviamo in questa modifica e nelle integrazioni proposte dal relatore tutte le nostre posizioni, siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge, che consideriamo un perfezionamento della legge sul finanziamento dei partiti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Gitti.

TARCISIO GITTI, *Relatore*. Mi richiamo a quanto ho detto precedentemente ed invito i colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

FRANCESCO QUATTRONE, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Invito la Commissione ad approvare il disegno di legge con gli articoli aggiuntivi proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo unico del progetto di legge sono stati presentati articoli aggiuntivi, lo porrò in votazione dopo averne dato lettura nel testo trasmesso dal Senato:

ART. 1.

Il primo periodo del decimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

« Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno 5 anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito ».

(*È approvato*).

Sono stati presentati dal relatore i seguenti articoli aggiuntivi, che porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1-*bis*.

L'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.

Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

(*È approvato*).

ART. 1-*ter*.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente: « I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai

candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

(*È approvato*).

ART. 1-*quater*.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione presso i Ministeri (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione presso i Ministeri », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 ottobre 1981.

L'onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

PIERGIORGIO BRESSANI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame tende ad aumentare il periodo della durata in carica dei rappresentanti del personale, facenti attualmente parte dei consigli di amministrazione, da due a quattro anni. Tale richiesta è giustificata dal fatto che i rinnovi biennali hanno creato serie difficoltà per la funzionalità dei servizi dei Ministeri e dalla constatazione che lo svolgimento delle elezioni comporta anche un non indifferente onere finanziario.

Raccomando, pertanto, alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO LODA. Signor presidente, non possiamo tacere talune perplessità in relazione al provvedimento in esame, in quanto riteniamo che la norma, che si va in sostanza ad abrogare, sia più rispondente a criteri di rotazione del personale nei consigli di amministrazione. Comunque, la proroga dei termini e la determinazione di una durata in carica quadriennale dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione presso i Ministeri va certamente incontro alle esigenze che ci ha prospettato l'onorevole Bressani. Ne prendiamo atto ed annunciamo che il nostro voto sarà di astensione.

LEONARDO CIANNAMEA. Desidero annunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PIERGIORGIO BRESSANI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto da me precedentemente detto.

FRANCESCO QUATTRONE, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Il Governo sollecita una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, nel testo trasmesso dal Senato, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

La lettera *d*) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impie-

gati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificata dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è ulteriormente modificata nel modo seguente:

« *d*) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

La durata in carica dei rappresentanti del personale facenti attualmente parte dei consigli di amministrazione e di organismi similari è elevata a quattro anni.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Senatore Bonifacio: « Modifica del decimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3030).

Presenti e votanti . . . 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . 26
Voti contrari . . . —

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertani Fogli, Bressani, Buttazzoni Tonellato, Canullo, Ciannamea, Colonna, Costamagna, Felici, Gitti, Ianniello, La Penna, Loda, Macis, Manfredi Giuseppe, Mazzola, Menziani, Meucci, Perantuono, Pezzati, Pirolo, Riz, Segni, Vecchiarelli, Vernola, Vincenzi e Virgili.

Disegno di legge: « Durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione presso i Ministeri » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2917):

Presenti 24
Votanti 15
Astenuti 9
Maggioranza 8
Voti favorevoli . . 14
Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bressani, Ciannamea, Costamagna, Felici, Gitti, Ianniello, La Penna, Mazzola, Menziani, Pirolo, Riz, Segni, Vecchiarelli, Vernola e Vincenzi.

Si sono astenuti:

Bertani Fogli, Buttazzoni Tonellato, Canullo, Colonna, Loda, Macis, Manfredi Giuseppe, Perantuono e Virgili.

La seduta termina alle 11,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO